

SENTENZA

Cassazione penale sez. VI - 11/03/2014, n. 14013

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GARRIBBA	Tito	-	Presidente	-
Dott. LEO	Gugliel	-	Consigliere	-
Dott. CITTERIO	Carlo	-	Consigliere	-
Dott. DI SALVO	Emanuel	-	Consigliere	-
Dott. PATERNO' RADDUSA	Benedet	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 724 emessa il 15 maggio 2013 dalla Corte d'appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GARRIBBA Tito;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

B.L. ricorre contro la sentenza d'appello specificata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato continuato previsto dall'art. 348 c.p., per avere, benchè colpito dalla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione di avvocato, esercitato abusivamente detta professione dal 17 gennaio al 17 settembre 2007 (come da procedimenti riuniti nn. 1690/2007 e 1662/2009 R.G.N.R.), e denuncia:

1. mancanza di motivazione in ordine al dolo, assumendo che la notificazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense dalla quale decorreva l'esecutività della

sanzione disciplinare era stata effettuata il 16.1.2007 al difensore domiciliatario in Roma, e non nella sua abitazione o nel suo studio in Gorizia, cosicchè soltanto il mese successivo aveva saputo che la sanzione era divenuta esecutiva;

2. inosservanza ed erronea applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 38, comma 2 e art. 56 ("Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore"), assumendo che la sanzione disciplinare diverrebbe esecutiva non già al momento della notificazione all'interessato dalla sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense, ma soltanto a seguito dell'iniziativa del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto, Consiglio che, ricevuta dal C.N.F. la comunicazione della sentenza, dovrebbe fissare la decorrenza della sanzione disciplinare e, quindi, notificarla all'interessato;

3. inosservanza dell'art. 47 c.p., u.c., perchè, ove non fosse condivisa l'interpretazione sopra prospettata, dovrebbe riconoscersi ch'egli è incorso in errore su una legge diversa da quella penale, con esclusione della punibilità.

Conclude pertanto chiedendo l'annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perchè propone una censura:

- implicante valutazioni di merito, che non è stata dedotta nei motivi d'appello.

Infatti l'imputato, in grado d'appello (e pure in primo grado), non ha mai sostenuto di non avere tempestivamente appreso il contenuto della sentenza del C.N.F. notificatagli il 17 gennaio 2007 e, ancor meno, non ha mai affermato di non esserne stato tempestivamente informato dal difensore domiciliatario. Si è difeso, invece, sul piano del diritto, assumendo che la sanzione disciplinare sarebbe divenuta operante non già dalla notifica della sentenza del C.N.F. bensì dalla notifica della deliberazione - a tutt'oggi non ancora adottata - del Consiglio dell'Ordine circondariale, cui spetterebbe la competenza di fissarne la decorrenza.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, perchè - come hanno diffusamente spiegato entrambe le sentenze di merito, attenendosi alla giurisprudenza di legittimità già consolidata all'epoca del fatto - la sentenza del C.N.F. che applica una sanzione disciplinare è esecutiva dal giorno della notifica all'interessato e non già dalla notifica di un successivo provvedimento - non previsto da alcuna norma - del Consiglio dell'Ordine di appartenenza (Sez. U., 6.6.2003 n. 9075).

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, perchè la sentenza impugnata ha correttamente affermato che l'errore interpretativo dedotto, riguardando una norma che

concorre a definire le condizioni del legittimo esercizio di una professione che altrimenti costituirebbe reato, non può avere efficacia scriminante dato che si risolve in errore su norma integratrice del precetto penale.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2014